

GUIDA AL DECRETO FISCALE

Nuove comunicazioni Iva al debutto nel 2017: più oneri per imprese e professionisti

Balzanelli, Brusaterra, De Stefani, Sirri, Tosoni ▶ pagine 46 e 47

GUIDA AL DECRETO FISCALE

Comunicazioni Iva/1

Fatture, invio telematico trimestrale



Gian Paolo Tosoni

È definitivo: dal 2017 cambiano radicalmente gli **adempimenti periodici ai fini Iva**, con l'avvio della trasmissione telematica delle fatture emesse e di acquisto registrate. Con la conversione in legge del decreto fiscale (Dl 193/2016), dal 2017 i soggetti passivi Iva devono comunicare con **cadenza trimestrale** i dati identificativi di se stessi (soggetto che ha emesso la fattura) e del cliente/committente, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione.

Se la tipologia della operazione riguarda solamente la di-

fatture di acquisto, i dati oggetto della comunicazione coincidono con quelli registrati ai sensi dell'articolo 23 del Dpr 633/72, relativamente alle fatture attive; per le fatture di acquisto, l'articolo 25 del medesimo Dpr (decreto Iva) non richiede la registrazione del numero progressivo attribuito dal fornitore che invece viene richiesto nella comunicazione. Quindi è opportuno per chi non lo fa, dal prossimo anno, annotare nel registro acquisti anche il numero progressivo attribuito dal fornitore.

Non è richiesto l'invio dei corrispettivi annotati nell'apposito registro di cui all'articolo 24 del Dpr 633/72.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Con l'eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto).

Inoltre, esclusivamente per l'anno 2017, la comunicazione relativa al primo semestre (probabilmente si tratta di un refuso, volendo dire «trimestre»), da verificare sul testo che andrà sulla Gazzetta Ufficiale) dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio). Si osserva che in questo caso, se da un lato viene prevista una proroga per le comunicazioni del primo trimestre, vi è una anticipazione per quelle

del secondo trimestre 2017, che scadrebbero naturalmente il 16 settembre.

In sede di conversione in legge è stato introdotto l'obbligo anche per le imprese agricole in regime di esonero (volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7 mila euro) con la sola esclusione di quelle operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare. L'obbligo per gli agricoltori minimi dovrebbe riguardare solo le autofatture (emesse dagli acquirenti) in quanto per quelle di acquisto non vi è l'obbligo della registrazione. Analogo adempimento "parziale" dovrebbe riguardare le associazioni senza scopo di lucro (legge 398/1991) che emettono le fatture, ma che non hanno l'obbligo di registrare quelle di acquisto.

Un secondo adempimento che viene introdotto dal prossimo anno riguarda la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. In questo caso sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ma che non abbiano registrato fatture rientranti nel

L'ALTRO ADEMPIMENTO

Introdotta anche l'obbligo di trasmettere le liquidazioni periodiche

stinzione tra fatture emesse e



La comunicazione dei dati



UMBERTO GRATI

FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Chi riguarda

I soggetti passivi Iva a decorrere dall'anno 2017 devono trasmettere all'agenzia delle Entrate i dati relativi alle fatture emesse e ricevute risultanti dalle registrazioni sul libro degli acquisti

Cosa va comunicato

La trasmissione deve comprendere almeno i seguenti dati:

- i dati di identificazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l'aliquota applicata;
- l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

Le tempistiche

Un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate stabilirà le modalità di invio delle informazioni. Il termine della trasmissione è fissato nel secondo mese successivo a ciascun trimestre. I dati relativi al secondo trimestre dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre. I dati relativi al primo semestre 2017 saranno trasmessi entro il 25 luglio 2017

Soggetti esonerati

- Gli agricoltori in regime di esonero solo se operanti nelle zone montane situate ad una altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare
- I contribuenti che applicano il regime di vantaggio o il regime forfetario

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Chi riguarda

I soggetti passivi Iva a decorrere dall'anno 2017 devono trasmettere all'agenzia delle Entrate i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva

Cosa va comunicato

La liquidazione si presenta anche nella ipotesi di eccedenza a credito

Le tempistiche

Il termine della trasmissione è fissato nel secondo mese successivo a ciascun

trimestre. I dati relativi al secondo trimestre dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre. Restano fermi i termini mensili o trimestrali di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate

Soggetti esonerati

Non effettuano la comunicazione della liquidazioni periodiche i soggetti esonerati dalla dichiarazione annuale Iva come ad esempio i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti

meccanismo del reverse charge (esempio che abbiano ricevuto servizi di pulizia degli edifici). La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.

È previsto un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate per stabilire le modalità dell'invio delle comunicazioni.

La dichiarazione annuale Iva avrà una nuova scadenza dall'anno 2018: dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno.

I nuovi obblighi vengono accompagnati (si veda anche l'articolo a destra) dall'eliminazione dell'adempimento dello spesometro, dell'invio del modello Intra acquisti e della comunicazione da parte delle so-

cietà di **leasing** e noleggio. Viene meno anche l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi "black list", anche riguardo alle operazioni effettuate nel 2016.

Prorogato al 1° aprile 2017 l'obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi per cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori automatici resa obbligatoria dal Dlgs 127/2015.

Imprese e professionisti si chiedono se sia opportuna l'opzione da esercitare entro il 31 dicembre 2016 per la trasmissione telematica delle operazioni Iva (articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015), che assorbe i nuovi obblighi, ma che prevede alcuni benefici fiscali (si veda l'articolo in alto).

GLI ADEMPIMENTI CHE SPARISCONO

Niente più spedizione per black list e leasing

Michele Brusaterra

Niente più comunicazione per le operazioni intercorse con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti **black list**, già a partire da quelle riferite al 2016.

È probabilmente uno degli adempimenti più "odiati" dai contribuenti, quello introdotto a suo tempo dal decreto legge 40/2010. Prevede la comunicazione telematica delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro, «effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione» con soggetti così detti "black list".

Ricordando che dapprima l'adempimento era di carattere mensile o trimestrale, mentre successivamente è diventato annuale per tutti i contribuenti, ora, grazie all'introduzione ad opera del decreto fiscale (Dl 193/2016) della nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nonché delle liquidazioni periodiche Iva, tale adempimento viene abrogato. Non solo: non vi sarà nemmeno la comunicazione "di addio" da effettuare, visto che in sede di conversione del decreto fiscale in legge, viene disposta l'abrogazione a partire già dalla comunicazione riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e, pertanto, tale adempimento sparisce immediatamente dal panorama nazionale.

Con l'introduzione delle comunicazioni periodiche delle fatture emesse e ricevute, viene a sparire, di conseguenza, anche il così detto spesometro, perlomeno nella versione ad oggi conosciuta. Ma tale adempimento viene sostanzialmente sostituito dalle predette comunicazioni

trimestrali che conterranno, naturalmente, anche le operazioni con soggetti black list.

Tali abrogazioni non sono le uniche introdotte dal decreto fiscale: sparisce, infatti, dal 2017, anche la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di **leasing** e da altri operatori che svolgono attività di locazione e noleggio. Per tali soggetti il provvedimento 5 agosto 2011 ha disposto la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte, appunto, delle società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo nonché degli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio, dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, nonché dei corrispettivi percepiti nell'anno di riferimento, qualora oggetto del contratto sia uno dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

Anche sul fronte degli **Intrastat** arrivano novità. Non saranno più da presentare, infatti, quello relativo agli acquisti intracomunitari di beni nonché quello relativo alle prestazioni di servizi ricevute, sempre comunitarie, di cui, rispettivamente, al modello Intra-2 bis e Intra-2 quater. Tale adempimento è disciplinato, come noto, dall'articolo 50, comma 6, del decreto legge 331/1993, che rimane applicabile per la parte relativa alle cessioni di beni intracomunitari nonché alle prestazioni di servizi effettuate. La comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute, che in fase di prima applicazione sarà semestrale con riferimento ai primi sei mesi del 2017, sopperisce, quindi, a tutta una serie di informazioni che sono attualmente "disseminate" in comunicazioni di vario genere sorte nel corso del tempo, ma, comunque, i dati che verranno forniti attraverso il nuovo adempimento sono in buona parte quelli che attualmente vengono messi a disposizione del fisco.

QFisco

24 ORE



IVA

Regime forfettario, cambia la disciplina sulle esportazioni

di **Michele Brusaterra**

Per il regime forfettario esportazioni soggette a limiti definiti da un decreto del ministero dell'Economia. All'interno del decreto fiscale (Dl 193/2016) in sede di conversione è stata inserita una norma - l'articolo 7-sexies - che riguarda il regime forfettario. Attualmente il contribuente forfettario può effettuare sia cessioni all'esportazione non imponibili in base all'articolo 8, comma 1, lettera a) del Dpr 633/1972, sia cessioni all'esportazione in base alla lettera b) (esportazioni indirette), seguendo le "normali" disposizioni vigenti per tutti gli altri contribuenti. L'applicazione delle norme sulle esportazioni saranno soggette, in base al decreto legge, a condizioni, che dovranno essere indicate in apposito decreto da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.

www.quotidianofisco.it/sole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

